



VERBALE DI ACCORDO

Le Società Trenitalia S.p.A, LeNord S.r.l. e TLN S.r.l. e le OO.SS FILT-CGIL Segreteria Nazionale, FILT-CGIL Segreteria Regionale Lombardia, FIT-CISL Segreteria Nazionale, FIT-CISL Segreteria Regionale Lombardia, UILT-UIL Segreteria Nazionale, UILT-UIL Segreteria Regionale Lombardia, FAST FERROVIE Segreteria Nazionale, FAST FERROVIE Segreteria Regionale Lombardia, UGL Trasporti Segreteria Nazionale UGL Trasporti Segreteria Regionale Lombardia, Segreteria Provinciale UGL , ORSA Segreteria Nazionale, ORSA Segreteria Regionale Lombardia, FAISA-CISAL Segreteria Regionale, unitamente alla RSU 57 Div. Trasp. Reg. Lombardia e al Coordinamento Interaziendale RSU gruppo FNM, si sono incontrate in data 22/10/2009, a seguito delle comunicazioni aziendali del 18 settembre 2009, per esaminare la procedura di affitto dei rami d'azienda come di seguito definiti, che avrà decorrenza da 15 novembre 2009.

L'esame congiunto ha avuto inizio il giorno 8 ottobre 2009 ed è proseguito in data odierna e nel corso degli incontri Trenitalia S.p.A., LeNord S.p.A. e TLN S.r.l. hanno fornito alle strutture sindacali indicate l'informativa necessaria e gli opportuni chiarimenti in ordine a:

- motivi del trasferimento;
- conseguenze giuridiche, economiche e sociali sui lavoratori;
- misure previste nei confronti dei lavoratori.

In particolare:

A) Trenitalia S.p.A. e TLN S.r.l. hanno chiarito che:

- il personale di Trenitalia S.p.A. che verrà trasferito alla nuova Società TLN S.r.l. nella medesima sede di lavoro è tutto il personale in forza alla data del 8 ottobre 2009 alla Direzione Regionale Lombardia della Divisione Passeggeri Regionale e tuttora in servizio nonché il personale delle strutture di staff "Risorse Umane e Organizzazione" e "Amministrazione Finanza e Controllo", che svolgono la loro attività in via prevalente per la Direzione Regionale Lombardia. L'elenco nominativo è fornito da TRENITALIA (all. 1 al presente verbale);
- come precisato nella comunicazione del 18 settembre 2009, al personale trasferito continuerà ad essere applicato il CCNL delle Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16 aprile 2003 nonché i successivi accordi di settore ed aziendali vigenti alla data del trasferimento;
- per quanto precisato al precedente alinea, ai lavoratori trasferiti restano confermati:
 - l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare Eurofer e la possibilità di iscrizione su base volontaria a detto Fondo.

A tale scopo TLN S.r.l. subentrerà a Trenitalia S.p.A. nell'adempimento degli obblighi contributivi previsti dall'art. 26 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003;

Abc

Per Uff

Previs

sebb

Amicus *Gruppo* *Sapientia R.* *1/4* *10/2009*

Verante *delibera* *10/2009*

- la concessione dei titoli di viaggio con le modalità stabilite all'art. 23 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 16.4.2003 e successive modifiche;
- l'iscrizione al Fondo di solidarietà di cui all'art. 21 del ripetuto Contratto Aziendale di Gruppo FS;

L'applicazione degli eventuali accordi aziendali riferiti ai trattamenti retributivi maturati o maturandi antecedentemente alla data di decorrenza dell'affitto del ramo d'azienda.

- la società TLN S.r.l. continuerà ad operare, nei confronti dei lavoratori trasferiti:
- la trattenuta sulla retribuzione per l'iscrizione volontaria al Dopolavoro Ferroviario;
- la trattenuta sulla retribuzione dei contributi sindacali a favore delle organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL delle Attività Ferroviarie, ai sensi dell'art. 10 del medesimo CCNL;
- la società Trenitalia S.p.A. informerà individualmente per iscritto i dipendenti interessati dall'affitto del ramo d'azienda,

Il TFR maturato verrà trasferito alla Società TLN e verranno mantenuti in essere, salva diversa comunicazione da parte dell'interessato, le scelte a suo tempo esercitate in merito all'opzione sulla destinazione del TFR stesso.

- per quanto riguarda il trattamento previdenziale, i lavoratori trasferiti che intendano confermare l'iscrizione al Fondo Speciale FS presso l'INPS, dovranno esercitare il diritto di opzione previsto dalla normativa in vigore entro sei mesi dalla data del trasferimento. In tal senso TLN S.r.l. interpellerà direttamente i singoli lavoratori interessati nei termini di legge al fine dell'esercizio della facoltà di opzione;
- per il personale trasferito nei cui confronti si applica il CCNL delle Attività Ferroviarie ed il Contratto Aziendale di Gruppo FS la nuova società TLN S.r.l. potrà ricorrere alle prestazioni del Fondo bilaterale di sostegno al reddito nel rispetto di quanto stabilito negli accordi del 15 maggio 2009 tra il Gruppo FS e le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL AF;
- le RSU già costituite presso il ramo d'azienda Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia S.p.A., continueranno transitoriamente ad operare anche dopo l'avvenuto trasferimento presso la nuova società TLN S.r.l., in attesa del loro rinnovo;
- la società TLN S.r.l. continuerà a riconoscere al personale trasferito le agibilità sindacali in essere presso la Direzione Regionale Lombardia di Trenitalia S.p.A.;
- il trasferimento oggetto della presente procedura non comporta ricadute organizzative in capo alle due società.

B) LeNord S.r.l. e TLN S.r.l. hanno chiarito che:

- Il personale di LeNORD che verrà trasferito alla nuova Società TLN S.r.l., nella medesima sede di lavoro, è tutto il personale che, alla data del 8/10/2009, sarà in forza presso la Business Unit "TPL Lombardia" e della funzione "Sicurezza, Qualità, Ambiente". Il personale delle funzioni "Sicurezza, Qualità, Ambiente", "turni e formazione" e "piani e controlli materiale rotabile", rimarrà in

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like S. Corbelli, S. Lorenzini, and others, along with a date stamp '2/4' and other illegible markings.]

servizio a LeNORD fino al conseguimento del Certificato di Sicurezza in capo a TLN; tale personale verrà quindi effettivamente trasferito a TLN a decorrere dal primo giorno del mese successivo al conseguimento da parte di TLN del sopra richiamato Certificato di Sicurezza, alle stesse condizioni previste dal presente verbale. Le persone interessate al trasferimento e il relativo elenco nominativo sono oggi forniti da LeNORD con riferimento al personale in forza alla data odierna.

- Saranno assicurate per il periodo d'affitto le condizioni normative ed economiche vigenti sulla base della storia contrattuale del ramo d'azienda della Società LeNORD, sia con riferimento al CCNL degli Autoferrotranvieri che agli accordi aziendali vigenti, con particolare riferimento a quanto di seguito esplicitato.

- Verrà quindi garantito il mantenimento dell'iscrizione agli enti aziendali CRA, Cassa Integrativa e Fondo Pensione, con particolare riferimento ai verbali di accordo interaziendale del Gruppo FNM n. 2 del 15 febbraio 2001 e n. 4 del 28 settembre 2006.

TLN continuerà quindi ad applicare le relative trattenute sulla retribuzione.

- Nulla cambierà per quanto concerne le attuali concessioni di titoli di viaggio di cui al verbale di accordo interaziendale del Gruppo FNM n. 2 del 15 febbraio 2001.

- Continuerà a trovare applicazione il Protocollo Interaziendale di Relazioni Sindacali Gruppo FNM di cui al verbale di accordo n. 2 del 28 settembre 2006.

- La Società LeNORD informerà individualmente per iscritto i dipendenti interessati dall'affitto del ramo d'azienda.

Il TFR maturato verrà trasferito alla Società TLN e verranno mantenuti in essere, salva diversa comunicazione da parte dell'interessato, le scelte a suo tempo esercitate in merito all'opzione sulla destinazione del TFR stesso.

- per quanto riguarda il trattamento previdenziale, continuerà a trovare applicazione il trattamento attuale con ciò riconfermando l'iscrizione in essere presso l'INPS settore industria.

Fermi restando i contenuti dell'intesa sulle relazioni sindacali sottoscritta in data 23/10/2009, così come aggiornata in data odierna, le parti si danno atto di avere completato in data odierna l'esame congiunto e dichiarano completata la procedura di trasferimento prevista dall'art. 47, l. n. 428/1990 considerato anche quanto definito dall'articolo 2112 del codice civile e dall'articolo 26 dell'allegato A del RD 148/1931, per il trasferimento mediante affitto di ramo d'azienda, da Trenitalia S.p.A. a TLN S.r.l. del ramo d'azienda coincidente con la struttura della Direzione Regionale Lombardia della Divisione Passeggeri Regionale, di cui alla comunicazione scritta del 18 settembre 2009 e da LeNord S.p.A. a TLN S.r.l. del ramo d'azienda costituito dal personale di LeNORD facente parte della Business Unit "TPL Lombardia", di cui alla comunicazione scritta del 18 settembre 2009.

Le Società Trenitalia S.p.A, LeNord S.r.l. e TLN S.r.l. e le strutture sindacali firmatarie il presente verbale di incontro si impegnano a ripetere le procedure di legge al momento dell'eventuale conferimento del ramo d'azienda.

[Area containing multiple handwritten signatures and initials, including names like 'Saprona P.', 'Carozzi', and '3/4'.]

MILANO, 11/11/2009

Per Trenitalia S.p.A.

[Signature]

Per LeNord S.p.A.

[Signature]

Per TLN S.r.l.

[Signature]

Per le strutture sindacali

UGLIMSPORTI *[Signature]*

FITCM NAZ. *[Signature]*

FAS FERROVIE *[Signature]*

FIT CISL REGIONALE *[Signature]*

FIT CISL *[Signature]*
Sapienza *[Signature]*

Or. S.A. *[Signature]*

Or. S.A. Nazionale *[Signature]*

RSU57 *[Signature]*

UGL *[Signature]*

ULTRASPORTI *[Signature]*

ULTRANAZIONI *[Signature]*

ULTRASPORTI *[Signature]*

[Signature]

FILIT-CGIL *[Signature]*

[Signature]

[Signature]
4/4

FAISA-CISAL *[Signature]*

[Signature]

RSU CISL *[Signature]*